

**Area Pianificazione Integrata, Controllo Strategico e Organizzazione**

Ufficio Reclutamento, Carriere e Gestione del Personale Docente

**IL RETTORE**

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” e in particolare l’art. 22;

**VISTO** il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni e integrazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79,

**VISTO** lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 275 e ss.mm.ii;

**VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, in data 16 aprile 2025, Rep. n. 47/2025, Prot. n. 43763 del 16/04/2025 e Rep. n. 59/2025, Prot. n. 43878 del 16/04/2025

**DECRETA:**

Emanazione del “**Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca**”.

**Articolo 1****Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca.
2. I contratti di ricerca possono essere attivati ai fini dell’esclusivo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con fondi sia interni che esterni all’Ateneo.

**Articolo 2****Requisiti per la partecipazione alla procedura e per la conclusione del contratto**

1. Il contratto è concluso con l’Università di Sassari dal vincitore della procedura selettiva disciplinata dal presente regolamento, ai sensi degli artt. 11 e 12.
2. Possono partecipare alla procedura selettiva coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 22, comma 4 della Legge n. 240/2010 come sostituito dal Decreto legge n. 36/2022.
3. Se il vincitore della procedura selettiva si trova in una situazione di incompatibilità di cui all’art. 22, comma 8 della richiamata Legge n. 240/2010, può concludere il contratto solo se, entro il termine di cui all’art. 12, comma 2, del presente regolamento, rinuncia o fa istanza di sospensione agli studi che costituiscono causa di incompatibilità o, entro lo stesso termine, è collocato in aspettativa.
4. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche se il vincitore della procedura selettiva è titolare di borse di studio o di ricerca di cui all’art. 22, comma 7 della Legge n. 240/2010.
5. La persistenza delle cause di incompatibilità dei commi 3 e 4 oltre il termine di cui all’art. 12, comma 2, equivale a rinuncia alla conclusione del contratto.
6. Il verificarsi delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4 durante il rapporto contrattuale



costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Articolo 3**

#### **Istanza di attivazione della procedura di selezione**

1. I Dipartimenti, nell'ambito delle risorse finanziarie proprie o assegnate per l'esecuzione di progetti di ricerca, formulano motivate proposte di attivazione delle procedure per la conclusione dei contratti di ricerca.
2. La delibera è adottata dal Consiglio di Dipartimento nella costituzione limitata ai professori di prima e di seconda fascia.
3. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

### **Articolo 4**

#### **Contenuto della proposta di attivazione**

1. La proposta di attivazione indica:
  - a) il gruppo scientifico-disciplinare e il settore o i settori scientifico-disciplinari che vi appartengono;
  - b) l'oggetto sintetico della ricerca sulla quale deve indirizzarsi la proposta di progetto;
  - c) il responsabile del progetto di ricerca;
  - d) la sede o le sedi di servizio;
  - e) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
  - f) le risorse finanziarie poste a disposizione dal Dipartimento per l'attivazione del contratto;
  - g) i titoli valutabili;
  - h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni scientifiche che possono essere presentate, comunque non inferiore a sei;
  - i) l'avviso che la produzione di un numero di pubblicazioni superiore a quanto stabilito dal bando comporta la valutazione delle pubblicazioni presentate solo sino alla concorrenza del numero massimo, secondo l'ordine progressivo indicato dal candidato nell'elenco di cui all'art. 7, comma 4, lett. d);
  - l) i criteri di valutazione del progetto di ricerca, dei titoli e delle pubblicazioni e gli eventuali punteggi;

### **Articolo 5**

#### **Delibera di attivazione della procedura**

1. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la copertura finanziaria del contratto di ricerca, e previo parere del Senato Accademico, delibera in merito alla proposta.

### **Articolo 6**

#### **Oggetto e pubblicità del bando**

1. In attuazione delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli precedenti, il Rettore emana un bando per l'indizione della procedura comparativa di selezione.
2. Il bando indica:
  - a) il gruppo scientifico-disciplinare e il settore o i settori scientifico-disciplinari che vi appartengono;
  - b) l'oggetto sintetico della ricerca sulla quale deve indirizzarsi la proposta di progetto;



- c) il responsabile del progetto di ricerca;
  - d) la sede o le sedi di servizio;
  - e) le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
  - f) le risorse finanziarie poste a disposizione dal Dipartimento per l'attivazione del contratto;
  - g) i titoli valutabili;
  - h) il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che possono essere presentate, così come stabilito dal Consiglio di Dipartimento con la deliberazione di cui agli artt. 3 e 4;
  - i) l'avviso che la produzione di un numero di pubblicazioni superiore a quanto stabilito dal bando comporta la valutazione delle pubblicazioni presentate solo sino alla concorrenza del numero massimo, secondo l'ordine progressivo indicato dal candidato nell'elenco di cui all'art. 7, comma 4, lett. d);
  - l) i criteri di valutazione del progetto di ricerca, dei titoli e delle pubblicazioni e gli eventuali punteggi;
  - m) le modalità e il termine di presentazione della domanda di partecipazione, così come previsto dall'art. 7 del presente regolamento;
3. Dell'avviso viene data pubblicità sul sito del Dipartimento interessato e su quello dell'Ateneo e sui siti del MUR nonché sul sito Euraxess della Unione Europea. Dall'ultima pubblicazione decorrono i termini per la presentazione delle domande di cui all'art. 7.

### **Articolo 7** **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione alla procedura, redatta in carta libera e sottoscritta anche digitalmente, deve pervenire al Magnifico Rettore, presso l'Ufficio competente indicato dal bando, e deve essere inviata secondo le modalità indicate dal bando.
2. Il termine utile per la presentazione della domanda è di 30 giorni da computarsi ai sensi dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del presente regolamento.
3. In caso di urgenza il Rettore può, ridurre i termini di cui al comma precedente sino a 10 giorni.
4. Alla domanda sono allegati:
  - a) il progetto di ricerca proposto, sottoscritto dal candidato proponente;
  - b) il curriculum dell'attività scientifica e professionale;
  - c) l'elenco dei titoli utili posseduti alla data della domanda;
  - d) l'elenco delle pubblicazioni presentate;
  - e) le pubblicazioni scientifiche sulle quali il candidato intende essere valutato, nel numero massimo eventualmente indicato nell'avviso, in formato elettronico non modificabile;
  - f) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 47 e 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le copie delle pubblicazioni di cui alla lettera d) sono conformi alle copie pubblicate;
5. Non sono presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni non indicati negli elenchi di cui al comma 4, lettere b) e c), e non sono ugualmente considerate le pubblicazioni pervenute dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande o quelle per le quali non è stata effettuata la dichiarazione di cui al comma 4, lettera e).
6. Se le pubblicazioni sono prodotte in numero superiore a quello massimo stabilito nel bando, sono prese in considerazione solo nei limiti di tale numero massimo secondo l'ordine indicato nell'elenco di cui al comma 4, lett. c).



## **Articolo 8**

### **Composizione e nomina della commissione di valutazione**

1. La commissione di valutazione è composta da tre commissari nominati tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato o determinato. Tra questi, almeno uno deve appartenere all'Università di Sassari; almeno uno deve avere la qualifica di professore di prima fascia, almeno due devono appartenere al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura o in difetto a settori affini.
2. La commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento propone i commissari con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti.
3. Se il Dipartimento fa istanza congiunta per l'attivazione di più contratti di ricerca appartenenti a gruppi scientifico-disciplinari diversi, anche di aree scientifiche diverse, può altresì proporre una commissione unica, formata da soli professori per un numero corrispondente ai contratti posti a bando e comunque non inferiore a tre. Se i contratti posti a bando sono in numero pari o superiore a due, la commissione è formata da tanti commissari quanto il numero dispari superiore.
4. Nel caso di cui al comma precedente, almeno un commissario deve essere di ruolo presso l'Università di Sassari. Vi deve inoltre essere corrispondenza tra i commissari e i gruppi scientifico-disciplinari, in mancanza i commissari devono appartenere a settori affini.

## **Articolo 9**

### **Svolgimento dei lavori di valutazione**

1. La Commissione si riunisce anche in via telematica, nomina tra i componenti il Presidente e il segretario verbalizzante e procede alla valutazione dei candidati con le modalità e secondo i criteri di cui all'art. 10.
2. La Commissione conclude i propri lavori entro trenta giorni decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine su richiesta del Presidente della Commissione per una sola volta e per non più di ulteriori 30 giorni.
3. Se i lavori della Commissione non sono conclusi nei termini di cui al comma precedente, il Rettore scioglie la Commissione e rinvia al Dipartimento proponente perché deliberi in ordine alla costituzione di un'altra Commissione.

## **Articolo 10**

### **Valutazione dei candidati e deliberazione**

1. Ai fini della selezione comparativa tra i candidati la Commissione valuta:
  - a) la proposta di progetto di ricerca in relazione all'oggetto della ricerca indicata nel bando tenendo conto delle modalità di svolgimento prospettate;
  - b) le pubblicazioni compresa la tesi di dottorato e i testi accettati per la pubblicazione;
  - c) l'attività scientifica e didattica;
  - d) l'attività assistenziale ove attinente all'oggetto della ricerca;
  - e) il curriculum dei candidati.
2. Tutti i candidati sono ammessi alla discussione della proposta di progetto di ricerca, dei titoli e della produzione scientifica.
3. La valutazione è fatta complessivamente, per ogni candidato, dopo la discussione di cui al comma precedente, con giudizio comparativo motivato e attribuzione di punteggio secondo quanto riportato nel comma successivo.



4. Il punteggio massimo che può essere attribuito a ogni candidato è pari a 100 da ripartire nel seguente modo:

a) proposta di progetto di ricerca: max 50

b) pubblicazioni: max 25

c) attività scientifica e didattica compresa, se prevista, l'attività assistenziale: max 15

d) curriculum: max 10.

4. Il candidato è dichiarato idoneo se raggiunge un punteggio complessivo minimo pari a 60.

5. Sulla base della valutazione di cui ai commi precedenti, la Commissione stabilisce il vincitore e, se individua più candidati idonei, forma una graduatoria di merito.

### **Articolo 11**

#### **Approvazione degli atti e della conclusione del contratto**

1. Il Rettore approva gli atti entro venti giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione con decreto rettorale che è pubblicato sul sito dell'Ateneo.

2. Alla prima seduta utile, il Consiglio di Amministrazione delibera sulla approvazione della conclusione del contratto.

### **Articolo 12**

#### **Conclusione del contratto di lavoro**

1. Entro dieci giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione di cui all'articolo precedente, il vincitore della procedura di selezione è invitato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, a concludere il contratto di lavoro.

2. Il contratto è concluso in forma scritta e la conclusione deve avvenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma precedente, o nel minor termine indicato nell'avviso in caso di urgenza.

3. Nel medesimo termine il vincitore, sempre a pena di decadenza, deve rinunciare o sospendere gli studi o le borse di studio e di ricerca e deve porsi in aspettativa, secondo quanto disposto dall'art. 2, commi 3 e 4 del presente regolamento.

4. Il contratto è sottoscritto dal vincitore o da chi vi sia subentrato in ragione dello scorrimento della graduatoria e dal Rettore.

### **Articolo 13**

#### **Scorrimento della graduatoria**

1. Se il vincitore è escluso dalla graduatoria o vi rinuncia, si fa luogo allo scorrimento. Lo stesso se il vincitore rinuncia alla conclusione del contratto, o vi decade, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, o se non prende servizio.

2. Non sono ammesse altre ipotesi di scorrimento oltre quelle indicate nel comma precedente.

### **Articolo 14**

#### **Durata e proroga del contratto**

1. Il contratto ha una durata di due anni e può essere rinnovato una sola volta per altri due anni, nonché



prorogato una sola volta per un anno esclusivamente per le ragioni di cui all'art. 22, comma 2 della Legge n. 240/2010.

2. Il rinnovo e la proroga sono chieste dal responsabile del progetto, con il consenso del titolare del contratto, al Consiglio di Dipartimento che delibera sulla relativa istanza da proporsi al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, vista la sussistenza di risorse sul progetto di ricerca a cui afferisce il contratto, delibera sulla istanza di proroga.

4. Non sono ammessi il rinnovo e la proroga se comportano il superamento del termine complessivo quinquennale di cui all'art. 22, comma 2 della Legge n. 240/2010.

IL RETTORE

(prof. Gavino Mariotti)